



COMUNE DI TRAMATZA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA CANI

Approvato con Deliberazione
Consiglio comunale
n. 12 del 17/05/2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento **Articolo 2** - Definizioni

Articolo 3 - Individuazione dell'area

Articolo 4 - Oneri e obblighi per i fruitori **Articolo 5** - Divieti

Articolo 6 - Oneri e obblighi del Comune **Articolo 7** - Apertura dell'area

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Allontanamento dall'area di cani pericolosi

Articolo 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritti all'anagrafe canina.

Art. 2 – Definizioni

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata ed attrezzata, segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area cani", ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani nell'area di sgambamento per cani al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3 – Individuazione dell'area

L'area sgambamento cani viene individuata in all'interno del Parco Comunale di Via San Vero Milis,

In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, l'area sgambamento per cani potrà essere destinata temporaneamente per diversi utilizzi.

Art. 4 - Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani. I minori di anni 18 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne.

Il possessore/accompagnatore può accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo, attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale.

Il possessore/accompagnatore deve avere sempre con sé museruola e guinzaglio e deve intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Possono accedere all'area solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina della regione di residenza.

Per evitare conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà previamente considerare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane all'interno dell'area, valutando il comportamento degli altri animali presenti.

L'igiene dell'area è affidata prioritariamente al corretto utilizzo e all'educazione dei possessori/accompagnatori.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento i possessori/accompagnatori devono:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell'area.
- Ricoprire le buche scavate dai loro cani.

Ai possessori/accompagnatori di cani è fatto obbligo di chiudere sempre il cancello di accesso, sia in entrata

che in uscita.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani; qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i possessori/accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane.

Art. 5 – E' VIETATO

L'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

L'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009, o comunque ai cani che si siano dimostrati aggressivi e/o pericolosi.

L'accesso ai cani femmina in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi; lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che abbiano molestato ripetutamente altri cani.

Svolgere attività di addestramento cani. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, per attività didattico/educative, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche (tipo pet therapy) o di attività di integrazione uomo-animale (tipo agility dog).

La somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

Ai fruitori dell'area, di introdurre e/o consumare alimenti di qualsiasi tipo all'interno della stessa.

L'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, (palle, frisbee e simili) che possano creare eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare.

Lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto

Introdurre mezzi motorizzati, biciclette, monopattini, passeggini o altro.

Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune

Al comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area nonché pulizia della stessa.

Art. 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:00. In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere l'apertura e la chiusura dell'area, al di fuori degli orari previsti, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi

In caso di violazione accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore può essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.